



COMUNE DI PORCARI

P.zza F. Orsi 1

55016 – Porcari (LU)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATINI DELL'HOBBISTICA/CREATORI DI OPERE DI
INGEGNO/USATO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Premesso che:

- la Regione Toscana non è intervenuta a regolamentare le manifestazioni diverse da quelle puramente commerciali, che hanno come scopo la vendita, il baratto, la proposta o l'esposizione di merci, alle quali partecipano operatori senza alcun titolo abilitativo per il commercio su area pubblica; e quindi non disciplina né la figura del venditore occasionale definito hobbista né la figura del creatore di opere di ingegno
- l'Amministrazione Comunale di Porcari sostiene le manifestazioni promozionali che vedono la partecipazione degli hobbisti/creativi spesso organizzate dalla locale Associazione dei commercianti,
e pertanto ritiene possibile, nelle more dell'adozione di apposita normativa regionale o dell'inserimento di precise disposizioni in altri atti regolamentari, di poter intervenire con un regolamento che individui le categorie dei partecipanti e le tipologie di merci da ammettere, nonché le regole che i soggetti partecipanti sono obbligati a seguire, per una corretta gestione di detti mercatini che negli ultimi tempi riscuotono sempre più interesse e fungono anche da aggregazione ed utilità sociale.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e sue finalità

1.1 L'Amministrazione Comunale favorisce lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale e delle attività occasionali non legate alle logiche distributive di mercato, con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali nell'ottica di:

- creare un'attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti;
- favorire eventi di associazioni, sportivi e pubblici e intrattenimenti in genere.

1.2 Le attività disciplinate dal presente Regolamento non sono assoggettabili:

- Alle norme sul commercio in sede fissa
- Alle norme sul commercio sulle aree pubbliche
- Alle norme sui sistemi fieristici

Le presenti norme sono emanate ai sensi degli artt. 3, 7, 7bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono:

- a) per area pubblica, le strade, le piazze anche private di cui il Comune abbia piena disponibilità per atto o convenzione ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico;
- b) per hobbista/creatori di opere di ingegno l'operatore non professionale (purchè persona fisica maggiorenne) che non esercita alcuna attività commerciale, ma espone, vende e/o scambia su aree pubbliche, in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività e abilità ossia realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale;
- c) per mercatino degli hobbisti e dell'usato, nel presente Regolamento denominati "Mercatini", le attività di vendita, scambio e esposizione su aree pubbliche ed in modo occasionale e saltuario, merci di modico valore. Il mercatino può essere abbinato anche ad altra manifestazione commerciale a carattere straordinario
- d) Per beni di modico valore si intende si intende ogni oggetto avente un prezzo di vendita unitario non superiore a euro 150,00
- e) per spazio riservato, lo spazio riservato agli hobbisti/creatori di ingegno che non può essere superiore ad una percentuale pari al 30% dei posteggi complessivamente previsti nell'ambito delle manifestazioni straordinarie a carattere commerciale e/o dei mercatini organizzati su area pubblica o su area privata di cui il Comune abbia piena disponibilità od assoggettate all'uso pubblico per atto o convenzione. (ad esclusione dei casi di mercatino esclusivamente dedicati agli hobbisti/ creatori opere dell'ingegno)

Art. 3 – Competenze

3.1 Le competenze nella materia di cui al presente Regolamento spettano al Responsabile del Settore Assetto e Tutela del Territorio-SUAP-Ambiente.

Titolo II

Art. 4 – Settori merceologici ammessi

4.1 Gli hobbisti/creatori di opere di ingegno possono esporre per il libero scambio e la vendita:

- cose vecchie ed usate (, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche e vetro, accessori di arredamento e abbigliamento, silver plated, tessuti ed arazzi, compresi abbigliamento, casalinghi ecc.)
- oggetti da collezione quali ad es.: filatelia, numismatica, libri, rivisti, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, radio, giocattoli, modellismo, attrezzi da lavoro ecc, ecc,
- prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

4.2 Gli organizzatori dovranno garantire che l'attività di vendita o di scambio abbia ad oggetto prodotti /oggetti con le caratteristiche di cui al punto 4.1 purchè di provenienza certa e di modico valore

Art. 5 – Settori merceologici non ammessi

5.1 I partecipanti non possono vendere e/o scambiare opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

5.2 E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi
- oggetti di antiquariato
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs n. 42/2004)
- animali vivi
- prodotti alimentari anche se confezionati all'origine
- materiale pornografico

Art. 6 – Requisiti

6.1 Gli hobbisti/creatori di opere dell'ingegno devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159 del 6/09/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

6.2 Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Quando la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia

stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Art. 7 – Modalità di rilascio del tesserino

7.1 Il Comune emana apposito avviso volto ad informare della possibilità di presentare domanda per rilascio del tesserino di hobbista/creatore di opere di ingegno.

7.2 Gli operatori non professionali devono presentare al Comune di Porcari – Ufficio Suap, apposita domanda su modello predisposto, contenente la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

a) le proprie generalità e fototessera

b) indicazione della merceologia trattata in conformità dell'art.4 del presente regolamento

c) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di venditore occasionale e non professionale. Tale dichiarazione ha valore per tutto l'anno in cui la stessa è stata presentata.

d) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali

e) Autocertificazione attestante che dal Punto di vista fiscale il relativo reddito rientra nelle previsioni dell'art.67 comma 1 lettera i) DPR 917/1986 e succ. modifiche e/o integrazioni (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

7.3 Successivamente a seguito di apposita istruttoria l'ufficio suap procederà al rilascio di apposito tesserino identificativo contenente generalità, foto e sette appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino identificativo, di durata annuale (anno solare) a far tempo dalla data del rilascio, è concesso alla persona fisica, per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare.

7.4 Il predetto tesserino, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Gli hobbisti/creatori di opere dell'ingegno possono partecipare ad un massimo di 7 manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata massima di due giorni, purché consecutivi.

7.5 L'operatore partecipante, deve essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali) e provvedere alla compilazione e rilascio di ciascuna di essa per ciascuna vendita effettuata, compilando la stessa con il nome e il cognome di chi vende e di chi acquista, riportando la cifra in euro pattuita come prezzo della vendita

Art. 8 – Organizzazione e gestione

8.1 Nel caso in cui la manifestazione o il mercatino vengano organizzati da un soggetto terzo e non dall'Amministrazione Comunale, l'ente organizzatore dovrà presentare almeno 20 giorni prima apposita domanda dove dovrà indicare:

- denominazione dell'iniziativa/mercatino

- Data e luogo di svolgimento

-Orari

- L'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni

- L'Abbinamento ad eventuale altra manifestazione

-La quantificazione dei posteggi e la suddivisione tra ambulanti, hobbisti, soggetti iscritti al registro delle imprese etc.

- In merito al punto precedente, l'ente organizzatore può presentare integrazioni o modifiche entro 10 giorni dalla manifestazione

Il soggetto organizzatore dell'evento si assume la responsabilità della gestione ed organizzazione del mercato.

8.2 L'incaricato dell'organizzazione e gestione del mercato curerà inoltre l'osservanza del presente regolamento secondo quanto di seguito indicato:

- promuovere l'iniziativa sopra indicata per assicurare la presenza alle manifestazioni degli hobbisti e ricevere le domande di partecipazione

- assegnare i posteggi secondo il limite numerico fissato;

- procedere alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino.

- controllare che non vi siano intralci alla circolazione e che sia comunque garantito un corridoio di scorrimento di almeno 3 metri per eventuali mezzi di soccorso;

- provvedere ad informare tutti gli operatori partecipanti circa le modalità di svolgimento e l'orario di attività nonché per quanto attiene ai prodotti e manufatti oggetto di vendita o scambio;

- trasmettere per ciascun mercatino, prima dell'inizio del suo svolgimento, l'elenco di tutti gli espositori, corredate da nominativo e numero del tesserino

- corrispondere la C.O.S.A.P. (canone occupazione suolo pubblico) nella misura stabilita dal corrispondente regolamento comunale ; con esclusione dei casi di concessione del gratuito patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale

- regolare i rapporti di natura economica tra l'Associazione responsabile della gestione e gli operatori partecipanti nel pieno rispetto delle normative vigenti, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi illecito commesso;

- rispettare le disposizioni anche verbalmente impartite dal Personale di Polizia Municipale presente sul posto.

Art. 9 – Divieti

9.1 Sono ammessi i veicoli solo per le operazioni di carico e scarico merci. Gli stessi dovranno poi essere parcheggiati ove è consentito la sosta.

9.2 E' fatto divieto di utilizzo di automezzi per l'esposizione/vendita

9.3 In caso di montaggio di strutture quali ombrelloni, tende ed altre coperture, è proibito fare uso di chiodi o paletti o altro da conficcare al suolo.

9.4 E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.

9.5. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti normative sul commercio sul suolo pubblico.

Art.10 Responsabilità

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali inadempienze agli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi

L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione.

L'espositore e il soggetto gestore sono personalmente responsabili del rispetto della normativa tributaria e fiscale connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 11 – Sanzioni

10.1 Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni non costituenti reato, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7bis del D.Lgs n. 267/2000, in particolare la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300. Si applicano inoltre le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

10.2 Qualora vengano accertati violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981.

10.3 L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

10.4 Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in mancanza di vidimazione, si applica, salvo che si tratti di esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500

Art. 12 – Diritti di terzi

11.1 I provvedimenti di polizia amministrativa previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'A.C. non assume alcuna responsabilità.

